



SENT. 148/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. **58960** del registro di segreteria,
proposto

da :

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f.. OMISSIS, rappresentato
e difeso dall'avv. Salvatore Fezza, e con lui elettivamente domiciliato
in Roma, alla via di Santa Costanza, n. 7, nello studio dell'avv. Paolo
Maldari (pec: s.fezza@avvocatinocera-pec.it)

(Appellante)

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - con sede in
Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante
legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina

Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e

Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e

presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare

Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.

(Appellato)

Avverso:

la sentenza n. 596/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione

Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in Segreteria il 3

giugno 2021, non notificata.

Visti gli atti del giudizio

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2024, svoltasi con

l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il consigliere relatore

Ida Contino e l'avv. Sergio Preden per l'INPS; assente parte

appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione

Campania, in composizione monocratica, respingeva il ricorso

proposto dal sig. OMISSIS, già appartenente all'Arma dei Carabinieri,

in quiescenza dal 31 agosto 2016 e con un'anzianità al 31 dicembre

1995 inferiore a 18 anni, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo

della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione

dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e

non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

2. Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo sostanzialmente la violazione dell'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, anche in considerazione dei principi fissati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021 nella quale è stato affermato il diritto dei militari collocati in quiescenza con il sistema misto (che quindi alla data del 31 dicembre 1995 non avessero maturato 18 anni di anzianità) al ricalcolo della quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato alla data del 31 dicembre 1995.

3. Con memoria del 15 novembre 2023, si è costituito l'INPS, chiedendo la cessazione della materia del contendere. In proposito ha dichiarato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. OMISSIS nelle modalità richieste nell'atto d'appello (2,44% per ogni anno di anzianità) e di aver pagato le somme arretrate.

4. All'udienza del 14 dicembre 2023, il Collegio ha preso atto della mancata comparizione di parte appellante e, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., ha fissato l'odierna udienza di discussione, disponendo a carico della segreteria di darne comunicazione all'appellante.

5. All'udienza odierna, non comparsa la difesa di parte appellante, avv. Salvatore Fezza, l'avv. Preden per l'INPS ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 196 c.g.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che l'ordinanza a verbale del 14 dicembre 2023 pronunciata ai sensi dell'art. 196 c.g.c., risulta essere stata ritualmente comunicata all'appellante a cura della segreteria della Sezione con pec del 3 gennaio 2024, sicché la sua mancata comparizione all'odierna udienza impone la declaratoria di improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 c.g.c..

Le spese di giudizio del grado possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

-dichiara improcedibile l'appello ex art. 196 c.g.c.;

-compensa le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 6 GIUGNO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma
1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 GIUGNO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 6 GIUGNO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

